



Edizione di martedì 19 settembre 2017

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Codice dell'amministrazione digitale e processo: l'uno non esclude l'altro
di Giuseppe Vitrani, Avvocato

FAMIGLIA E SUCCESSIONE

Il mantenimento del figlio maggiorenne: il principio di autosufficienza economica
di Giuseppina Vassallo, Avvocato

DIRITTO DEL LAVORO

Licenziamento per inidoneità fisica
di Evangelista Basile

DIRITTO E REATI SOCIETARI

Amministratori: il compenso non spetta se c'è inadempimento
di Redazione

DIRITTO BANCARIO

Requisiti di legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi
di Fabio Fiorucci, Avvocato

CRISI DI IMPRESA

I vizi della dichiarazione di voto sulla proposta di accordo di composizione della crisi possono essere sanati retroattivamente
di Costanza Bonanno



PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

(Dis)orientamenti sulla decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione.
di Ginevra Ammassari

IMPUGNAZIONI

Sulla sottoscrizione digitale dell'atto d'appello notificato via PEC
di Michele Ciccarè

IMPUGNAZIONI

Breve rassegna di giurisprudenza in materia di impugnazioni
di Enrico Picozzi

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

Processo penale e sospensione del giudizio civile
di Adele Sangrigoli



PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Codice dell'amministrazione digitale e processo: l'uno non esclude l'altro

di Giuseppe Vitrani, Avvocato

Mentre il Governo si appresta ad emanare l'ennesimo decreto correttivo del codice dell'amministrazione digitale è bene ancora una volta ricordare come la conoscenza del testo normativo in questione rivesta un'importanza centrale anche per gli avvocati sia per l'espressa applicabilità al processo civile telematico sia per i frequenti richiami al diritto sostanziale in esso contenuti.

Val dunque la pena ricordare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, le disposizioni del CAD si applicano “*altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*”.

Come detto, vi sono poi moltissime disposizioni che possono interessare il mondo delle professioni legali, ad iniziare da quelle sul valore delle firme elettroniche.

È infatti l'art. 21 CAD a stabilire che “*il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità*”.

La norma, ad esempio, può ben essere utilizzata per invocare l'efficacia ex art. 633 c.p.c. di una e-mail per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo.

E sempre dall'articolo in analisi si ricavano disposizioni fondamentali per la validità delle firme elettroniche; ai commi 2 e 2 bis si prevede infatti che:

- *il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.;*
- *salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti*

e che



di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Dalle norme in questione ricaviamo, ad esempio, il principio che tutti i contratti con oggetto immobiliare, se stipulati con firma elettronica, necessiteranno di firma digitale, non essendo sufficiente una firma elettronica avanzata; dalla eventuale violazione della norma in questione discenderanno evidenti problematiche in tema di validità dei contratti.

Sempre dalla lettura del secondo comma dell'art. 21 CAD apprendiamo che “*l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria*”. La norma fonda dunque una presunzione di apposizione (in particolare della firma digitale) da parte del proprietario del relativo certificato; si noti che per vincere tale presunzione non è previsto alcun tipo di disconoscimento ma dovrà essere fornita una prova contraria dai contorni abbastanza indeterminati, comunque molto difficile da fornire e che dovrà passare quantomeno attraverso una denuncia di smarrimento del certificato di firma o attraverso una richiesta di revoca dello stesso rivolta all'autorità emittente.

Ancora (e da ultimo) val la pena di ricordare che l'efficacia della PEC quale mezzo di comunicazione in particolare con la pubblica amministrazione trova il proprio fondamento proprio nel CAD, all'articolo 48.

Questi brevi e non esaustivi esempi rendono evidente, ad avviso di scrive, come il codice dell'amministrazione digitale non sia un testo fondamentale solo per la pubblica amministrazione; la sua conoscenza è infatti imprescindibile anche per i privati e in particolar modo per gli avvocati.



FAMIGLIA E SUCCESSIONE

Il mantenimento del figlio maggiorenne: il principio di autosufficienza economica

di Giuseppina Vassallo, Avvocato

L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli non viene meno per il solo fatto del compimento della maggiore età.

L'art. 337 *septies c.c.* prevede espressamente che il giudice possa, previa valutazione delle circostanze, disporre in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il pagamento di un assegno periodico.

È chiaro che l'obbligo di mantenimento non può essere illimitato per il genitore, quindi si tratta di capire fino a che punto dovrà protrarsi.

È pacifico che il figlio maggiorenne che prosegua i propri studi debba essere mantenuto fino alla fine degli studi e fino a che non acquisisca una professionalità tale da essere pronto a inserirsi nel mondo del lavoro stabilmente, almeno tendenzialmente.

Se la mancata autosufficienza sia imputabile a colpa o inerzia del figlio o comunque l'insufficienza del reddito sia causata da meri fattori esterni o congiunture economiche sfavorevoli, si deve considerare cessato il dovere di contribuire al mantenimento (Cass. Civ. 6 dicembre 2013, n. 27377).

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio.

Può essere dichiarato terminato l'obbligo per il padre di versare il mantenimento al figlio (nella specie trentasettenne) che dopo gli studi rifiuta lavori perché ritenuti non consoni alle sue aspirazioni e al suo titolo di studio (Cass. Civ. ordinanza n. 7970/2013).

Il conseguimento di una borsa di studio correlata a un dottorato di ricerca, non è stato ritenuto equivalente al raggiungimento dell'indipendenza economica, sia per la sua temporaneità sia per l'entità dell'entrata (Cass. Civ. 15 febbraio 2012 n. 2171).

Facendo il punto sulle decisioni in materia, secondo la Corte di Cassazione – sentenza n. 12952 del 22 giugno 2016 – la cessazione dell'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che si fonda su quattro punti:

- l'età;

- l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- l'impegno diretto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa;
- la complessiva condotta personale tenuta dal figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Il giudice di merito deve valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il perdurare dell'obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

Il diritto del figlio si giustifica se esiste l'obiettivo di realizzare di un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Corte di Cassazione – ordinanza n. 10207 26 aprile 2017).

Si è parlato molto di “autosufficienza o indipendenza economica” anche nella rivoluzionaria sentenza della Cassazione che ha ancorato il diritto al mantenimento del coniuge nel divorzio al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

La Corte, ha richiamato tale parametro applicabile per il mantenimento del figlio maggiorenne nell'art. 337 *septies* c.c., utilizzabile per *analogia legis*, anche per il mantenimento del coniuge.

Nel suo aspetto in cui il mantenimento è collegato alla capacità lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, escluso che se il figlio abbia svolto un'attività lavorativa dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento, possa chiedere nuovamente il mantenimento ai genitori.

La circostanza sopravvenuta della cessazione del rapporto lavorativo, anche per le congiunture del mercato, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. Civ. 16/05/2017 n° 12063).

La ratio dell'art. 337 *septies* c.c. sarebbe ispirata al principio dell'autoresponsabilità economica, legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona.

Il Tribunale di Milano ha individuato anche un limite generale di età al di là del quale non può nemmeno più parlare di mantenimento del figlio ma di ausilio ad una persona adulta.

“L'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguitamento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e non può protrarsi oltre la soglia dei 34 anni, età a partire dalla quale lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non – può – più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (Trib. Milano ord. 29

marzo 2016).



DIRITTO DEL LAVORO

Licenziamento per inidoneità fisica

di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21 luglio 2017, n. 18020

Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Inidoneità fisica o psichica – Difetto di giustificazione – Reintegra – Sussiste

MASSIMA

Deve ritenersi che laddove il licenziamento sia stato intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore trova applicazione l'articolo 18 settimo comma primo alinea dello statuto dei lavoratori, che prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui si accerti il difetto di giustificazione del licenziamento senza attribuire al giudice alcuna discrezionalità.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna sul licenziamento dell'assistente di volo determinato dal giudizio di inidoneità permanente al volo, nonché sulla validità della relativa clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoro *ex art. 15 c.c.n.l.* di categoria. Nel caso concreto, successivamente al giudizio dell'Istituto Medico Legale di Roma, il lavoratore era stato prima sospeso per sei mesi e, poi, licenziato proprio in forza della sua inidoneità al volo, senza l'esperimento di alcun tentativo di reimpegno tra il personale di terra: inoltre, nel corso del giudizio di secondo grado, era stata disposta una CTU che aveva determinato come transitoria l'inabilità al volo del lavoratore. Investita di diverse questione da ambo le parti, la Suprema Corte ha, come prima cosa, vagliato l'efficacia della clausola risolutiva contrattual-collettiva, aderendo alla tesi già espressa dai Giudici di appello nel senso della sua nullità: e infatti, una clausola del genere è contraria ai principi dell'ordinamento in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 7531/2010), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione – istituto del diritto comune dei contratti – non può operare nel rapporto di lavoro senza l'iniziativa del datore di lavoro, e cioè del licenziamento. Siffatta impossibilità, che nel diritto del lavoro si sostanzia quasi esclusivamente nelle fattispecie dell'inidoneità fisica, della carcerazione preventiva ovvero della revoca di permessi o concessioni amministrative necessarie all'attività, è invece idonea – ricorrendone i presupposti – a configurare un giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 l. 604/1966, con conseguente onere del *repêchage* in capo al datore di lavoro (eventualmente anche tramite l'adibizione a mansioni inferiori, compatibili con lo stato di salute e con l'organizzazione produttiva, cfr. Cass. 12489/2015). Orbene, tenuto conto anche delle conclusioni della CTU, la Suprema Corte



ha rigettato i motivi formulati dalla compagnia aerea, accertando il lavoratore era stato illegittimamente licenziato sulla scorta di una insussistente inidoneità permanente al lavoro e che, pertanto, lo stesso era solo temporaneamente inidoneo al volo, con giudizio da rivedere e che, comunque, poteva essere reimpiegato in mansioni di terra, deponendo così per un difetto di giustificazione del provvedimento espulsivo. Sotto il profilo sanzionatorio, siffatta condotta datoriale è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 18 co. 7 primo alinea L. 300/1970, che rinviando al co. 4 della medesima norma, dispone la cd. Tutela reale dimidiata.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference [“IL GIURISTA DEL LAVORO”](#)

DIRITTO E REATI SOCIETARI

Amministratori: il compenso non spetta se c'è inadempimento

di Redazione

La società può opporre l'**eccezione di inadempimento** agli **amministratori**, e, di conseguenza, non pagare il **compenso** stabilito: è questo quanto chiarito dalla **Corte d'Appello di Milano**, con la **sentenza n. 3375 del 18.07.2017**.

Due amministratori di una S.p.a. agivano in giudizio per la riscossione dei loro compensi, ma la società contestava la debenza degli importi, sollevando **eccezione di inadempimento**, avendo gli amministratori **tardivamente predisposto il bilancio** di programma e **tardivamente convocato l'assemblea** dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Soccombenti in primo grado, gli amministratori promuovevano quindi **appello**, rilevando **l'inapplicabilità dell'articolo 1460 cod. civ.**, disciplinante, appunto, l'eccezione d'inadempimento, ai **rapporti tra amministratori e società**.

D'altra parte, con la **sentenza n. 1545/2017**, la **Corte di Cassazione** aveva avuto modo di precisare che “*l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall'articolo 409 c.p.c., n. 3*”. Conseguenza delle citate considerazioni era dunque la non assoggettabilità dei compensi ai **limiti di pignorabilità** dello stipendio previsti dall'**articolo 545 c.p.c.**, comma 4, c.p..

Secondo l'interpretazione degli appellanti, l'**articolo 1460 cod. civ.**, concentrandosi sui **contratti commutativi** e non associativi, **non** si rendeva quindi parimenti **applicabile** alla fattispecie in esame, non essendoci alcun nesso di reciprocità tra le parti.

Di diverso avviso si è invece mostrata la **Corte d'Appello di Milano**, la quale ha ritenuto che la qualifica di “**rapporto societario**” non sia sufficiente ad escludere l'esistenza di **prestazioni corrisponditive** tra le parti.

Ed infatti molti sono i **rapporti societari** con riferimento ai quali sussistono **obbligazioni** in capo ai soggetti che intervengono nel rapporto, con previsione di **sanzioni** al verificarsi delle violazioni. Vengono a tal proposito citate le questioni relative alla **perdita e all'acquisto della qualità di socio**, così come le disposizioni in materia di **impugnativa**, da parte dei soci, delle **delibere** degli **organi sociali**.

Pertanto, anche gli **amministratori**, con l'accettazione della carica, **assumono l'obbligo di**



adempiere ai doveri derivanti dalla legge o dallo statuto, e non può ritenersi sussistente alcun **automatismo** in forza del quale la copertura della carica imponga in ogni caso il pagamento del **compenso**.

Va inoltre precisato che l'intervenuta **cessazione del rapporto**, e la conseguente **impossibilità della prestazione** da parte degli amministratori, **non impedisce** alla società di **eccepire l'inadempimento** della prestazione al momento del pagamento del compenso: una diversa interpretazione, d'altronde, penalizzerebbe eccessivamente la parte che ha subito l'inadempimento.

Per completezza, si vuole infine ricordare che la medesima **eccezione di inadempimento** può essere opposta anche al **collegio sindacale** che non abbia correttamente svolto la sua prestazione (senza che in questo caso possano tra l'altro sorgere dubbi sulla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti).

Si richiama, a tal proposito, l'**ordinanza n. 1143 del 05.05.2016 del Tribunale di Napoli Nord**, con la quale è stato **negato il compenso al presidente del collegio sindacale**, non avendo egli convocato l'assemblea al fine di proporre il ricorso ad una procedura concorsuale, pur dinanzi al peggioramento della situazione debitoria della società.

Articolo tratto da "[Euroconferencenews](#)"

DIRITTO BANCARIO

Requisiti di legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi

di Fabio Fiorucci, Avvocato

La Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi stabilisce che “*nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. ... L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.*”

Pertanto, perché possa accedersi alla segnalazione di un credito a sofferenza alla Centrale Rischi, la stessa non può costituire il risultato dell'analisi dei singoli rapporti, che siano in corso di svolgimento, tra la banca segnalante ed il cliente, ma è necessario che l'istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “*la segnalazione di una posizione ‘in sofferenza’ presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza*” (Cass. n. 15609/2014; conf. Cass. n. 7958/2009, n. 12626/2010, n. 2309/2013, n. 26361/2014, n.1725/2015, n. 2913/2016).

Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito, che richiede verifiche approfondite, estese a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con l'intermediario segnalante: “*Prima di segnalare un nominativo a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad effettuare una verifica sull’intera esposizione debitaria del cliente, inclusa l’emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso ed è inoltre tenuto ad accettare l’effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all’ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l’eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori e la capacità reddituale del cliente*” (Trib. Bari 11.1.2017).



Euroconference

LEGAL



TeamSystem

Edizione di martedì 19 settembre
2017



CRISI DI IMPRESA

I vizi della dichiarazione di voto sulla proposta di accordo di composizione della crisi possono essere sanati retroattivamente

di Costanza Bonanno

[Trib. Termini Imerese ord. 1 giugno 2017 n. 10594](#)

[1] Procedure concorsuali – Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Raggiungimento dell'accordo – Sanabilità della dichiarazione di voto.

(l. 27 gennaio 2012 n.3, disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento, art. 11).

[2] Procedure concorsuali – Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Raggiungimento dell'accordo – Obblighi di buona fede – Conseguenze.

(l. 27 gennaio 2012 n.3, disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento, art. 11; Cod.civ. art. 1175).

[1] Nel procedimento di accordo di composizione della crisi, i vizi della dichiarazione di voto possono essere sanati retroattivamente.

[2] Nel procedimento di accordo di composizione della crisi, le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza in funzione del raggiungimento dell'accordo; conseguentemente va consentito ai creditori di ratificare, anche oltre il termine previsto per la dichiarazione del voto, la loro volontà in qualsiasi forma espressa.

CASO

[1-2] L'organismo di composizione della crisi predispone la proposta di accordo di composizione della crisi e la trasmette ai creditori.

I difensori di due creditori inviano all'organismo dichiarazioni di dissenso alla proposta di accordo.

Dopo la scadenza del termine concesso ai creditori per la presentazione di osservazioni alla proposta (10 giorni prima dell'udienza di cui all'art.10, 2° comma, l. 27 gennaio 2012 n.3), in

udienza il debitore solleva contestazioni circa la regolarità del voto di dissenso dei due creditori.

In particolare il debitore lamenta che i difensori dei due creditori non erano muniti di una procura idonea ad esprimere il voto.

A seguito dei rilievi del debitore, i creditori depositano atti di ratifica del voto di dissenso già espresso dai propri difensori.

Il tribunale rigetta la richiesta di omologa, poiché non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge.

SOLUZIONE

[1] Il tribunale affronta la questione relativa alla sanabilità dei vizi delle dichiarazioni di voto espresse in seno ad una procedura di accordo di composizione della crisi.

La pronuncia esamina il caso in cui i creditori esprimono il loro dissenso per mezzo dei difensori privi di una procura speciale ad rendere la dichiarazione.

Il giudice delegato alla procedura, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma che *“il difetto di rappresentanza e quindi di legittimazione al compimento di atti per conto altri può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della manifestazione di volontà del soggetto titolare, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta del falsus procurator”*.

[2] In secondo luogo, il tribunale osserva che nella procedura di accordo di composizione della crisi sia una procedura concorsuale le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza, in funzione del raggiungimento dell'accordo e cooperando affinchè l'accordo venga approvato dalla più larga maggioranza possibile dei creditori ammessi al voto.

Il tribunale ravvisa la mala fede del debitore, che ha sollevato obiezioni sulla regolarità dei voti soltanto all'udienza di cui all'art.10, 2° comma, l. n.3 del 2012.

In questo modo il debitore ha escluso la possibilità per i creditori di presentare le opportune integrazioni alla dichiarazione di voto in modo tempestivo.

Tanto premesso, il giudice prende atto che i creditori hanno ratificato le dichiarazioni di voto.

Per tutti questi motivi, il giudice prende atto che non sono raggiunte le maggioranze necessarie per l'approvazione dell'accordo e rigetta la richiesta di omologa dell'accordo di composizione della crisi.

QUESTIONI

[1] [2] La decisione affronta la questione della sanabilità delle dichiarazioni di voto dei difensori delle parti creditrici in seno ad una procedura di accordo di composizione della crisi.

Il tribunale chiarisce che il voto espresso dai difensori privi di una procura speciale, che sia idonea ad esprimere un voto in seno ad una procedura di composizione della crisi, può essere ratificato in qualsiasi momento.

Infatti la manifestazione di volontà del titolare del diritto di ratificare la condotta del *falsus procurator* sana la dichiarazione di voto con efficacia retroattiva (cfr. Cass. 15 novembre 2016 n. 23274).

La decisione in epigrafe, tuttavia, lascia aperta una questione: non è chiaro se la dichiarazione di voto in seno ad una procedura di composizione della crisi debba essere considerato un atto riservato alla parte (o a soggetto munito di procura speciale).

La legge 27 gennaio 2012, n.3, non prevede che il voto sia espresso da un soggetto in possesso di procura speciale.

In particolare, all'art. 11 l. n. 3 del 2012 si legge: "*I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta [...] almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art.10, comma 1*".

Dal tenore della norma sembra che il voto dei creditori possa essere espresso in forma libera, purchè pervenga entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata dal tribunale per l'adunanza dei creditori ai sensi dell'art.10, 2° comma, l. n. 3 del 2012.

L'omessa dichiarazione di voto entro il termine previsto dalla legge vale come assenso alla proposta di accordo.

Se per la formazione del silenzio-assenso non è prescritto alcun formalismo, la stessa flessibilità dovrebbe adottarsi per il voto di dissenso.

La libertà nella forma della dichiarazione di dissenso dovrebbe rappresentare il giusto contemperamento all'adozione dell'istituto del silenzio-assenso.

Pertanto la procura al difensore (generale o speciale) a rappresentare e difendere il creditore nella procedura di accordo appare idonea a conferire i necessari poteri.

Una conferma di quanto appena esposto è data dalla disciplina del concordato fallimentare e del concordato preventivo, procedimenti che hanno ispirato la introduzione della procedura di



composizione della crisi.

In tema di concordato fallimentare, l'art.127 r. d. n. 267 del 1942 (l. fallimentare), rubricato «*voto nel concordato*», non fa alcun cenno alle specifiche modalità di manifestazione del voto e si applica l'istituto del silenzio-assenso per il caso in cui i creditori non facciano pervenire il voto entro il termine fissato dal giudice (artt. 125 e 128 l. fall.).

In materia di concordato preventivo, l'art. 174 r.d. 267/1942 prevede che “*L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione [...]*”.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la procura prescritta dall'art. 174 r.d. 267/1942, non richiede nessuna forma particolare, ad eccezione di quella scritta (Cass. 12 novembre 1998, n. 11431; Cass. 26 gennaio 1995, n. 964).

A maggior ragione, nell'accordo di composizione della crisi, nel quale non è prevista una «procura speciale» e che è caratterizzato da una notevole semplicità delle forme, deve ritenersi che il difensore del creditore possa esprimere il dissenso alla proposta.

Eventuali vizi della dichiarazione sono comunque sanabili retroattivamente, così come accade per il voto nel concordato preventivo.

Per quest'ultima procedura, recentemente la Suprema Corte ha infatti affermato che “*il voto espresso dalle banche appare ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica*” (Cass. 31 gennaio 2017 n.2495).

Per approfondimenti e richiami sulla procedura di composizione della crisi, v.: Farina P., *Criticità della domanda introduttiva delle procedure di risoluzione della crisi da sovradebitamento*, in www.eclegal.it, 2017; Id., *Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. le problematiche della domanda e dell'automatic stay*, Riv. dir. fall. 2017, I, pag.42; Battaglia R., *I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovradebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012*, in *Il fallimento* 2013, pag. 1433.



PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

(Dis)orientamenti sulla decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione.

di Ginevra Ammassari

Cass. 1° giugno 2017, n. 13858

Lavoro e previdenza (controversie in tema di) – Impugnativa del licenziamento – Rito Fornero – Sentenza che chiude il giudizio di opposizione – Reclamo – Termine – Decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 58 e 136; disp. att. cod. proc. civ., art. 45; l. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1, commi 58 e 61).

[1] *Il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del reclamo ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012 decorre altresì dall'estrazione della copia autentica della sentenza ad opera del procuratore della parte.*

CASO

[1] Con ricorso ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, la società Alfa proponeva reclamo avverso la sentenza che, resa in sede di opposizione dal Tribunale di Roma, aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento verbale intimato dalla società medesima nei confronti di un proprio dipendente, ordinando altresì l'immediato ripristino del rapporto lavorativo *de quo* e il pagamento delle retribuzioni maturate *medio tempore*.

Nell'accogliere l'eccezione sollevata dal lavoratore, la Corte d'appello di Roma dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto, poiché tardivo rispetto al termine breve di trenta giorni disposto dall'art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, decorrente, nel caso di specie, dal giorno in cui la società aveva estratto copia della gravata sentenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società Alfa, deducendo che il termine di decadenza *de quo* decorre, *ex lege*, esclusivamente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza (se anteriore), in mancanza delle quali, ai sensi del comma 61, art. 1, l. n. 92/2012, si applica l'art. 327 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione, nel confermare la decisione resa dalla Corte territoriale, afferma che il termine breve per la proposizione del reclamo *ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012* decorre altresì dall'estrazione della copia della gravata sentenza, giacché tale attività, al pari della comunicazione effettuata dalla cancelleria, garantisce la conoscenza formale del relativo provvedimento.

QUESTIONI

[1] Il principio espresso dalla S.C. – che si conforma a quanto precedentemente affermato, con specifico riferimento al c.d. rito Fornero, da Cass. 13 settembre 2016, n. 17963 in www.dejure.it – trova il proprio fondamento nella tipizzazione, sotto il profilo processuale, delle attività espletabili per il rilascio della copia autentica della sentenza, quali: la richiesta ad opera del procuratore della parte interessata e la relativa consegna da parte della cancelleria *ex art. 58 c.p.c.*; tali attività, nell'integrare il medesimo requisito di certezza in ordine alla data di rilascio dell'atto e all'individuazione del destinatario connotante le comunicazioni di cancelleria effettuate ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att., garantiscono la rituale conoscenza del relativo provvedimento, necessaria e sufficiente ai fini dell'impugnazione.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è tutt'altro che unanime, giacché si registrano pronunce discordanti a seconda dei mezzi di impugnazione esperibili.

Per l'applicazione del medesimo principio espresso nella pronuncia in rassegna, seppur con riferimento alla tempestività della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nel rito lavoro, v. Cass. 12 giugno 2012, n. 9421, *Foro it*, Rep. 2012, voce *Procedimento civile*, n. 170 e *Riv. dir. proc.*, 2013, 477, con nota di G. Guarnieri, il quale, nel ritenere condivisibile la soluzione accolta dalla S.C., rileva la conformità della stessa al principio di strumentalità delle forme: infatti, lo scopo della comunicazione *ex art. 435, 2° comma, c.p.c.* è la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che si realizza altresì con il ritiro delle copie autentiche ad uso notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza da parte del procuratore della parte costituita, purché risultante dall'annotazione apposta e sottoscritta in cancelleria sul retro del decreto medesimo.

Conforme anche Cass. 2 ottobre 2008, n. 24418, *Foro it*, Rep. 2008, voce *Notificazione civile*, n. 71, con riferimento alla tempestività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi nel rito lavoro.

In tal senso cfr., altresì, Cass., 20 dicembre 2011, n. 27667, *id.*, Rep. 2012, Voce *Fallimento*, n. 293, la quale, con riferimento alla decorrenza del termine di dieci giorni disposto dall'art. 26 L. fall. per la proposizione del reclamo avverso i decreti del giudice delegato, ammette l'adozione di forme equivalenti alla comunicazione effettuata dal cancelliere, purché sia garantito l'intervento di quest'ultimo che, rappresentando l'organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, attesti l'effettiva conoscenza dei provvedimenti *de quibus*; nonché Cass., 25 febbraio 2011, n. 4698, *id.*, Rep. 2011, Voce cit., n. 306.

Con specifico riguardo alla tempestività della notifica del ricorso per cassazione, v. Cass., 31 marzo 2010, n. 7946, *id.*, Rep. 2010, Voce *Amministrazione controllata*, n. 1., nonché Cass. 16 giugno 2004, n. 11319, *id.*, Rep. 2005, voce *Notificazione civile*, n. 118, la quale afferma che, ai fini della conoscenza legale di un provvedimento giudiziale, è sufficiente il visto per presa visione apposto dal difensore costituito sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la relativa comunicazione; in senso difforme cfr. Cass., S.U., 9 giugno 2006, n. 13431, *id.*, Rep. 2006, voce *Impugnazioni civili*, n. 39.

Tale impostazione restrittiva si registra altresì in Cass., 10 giugno 2008, n. 15359, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 41, la quale afferma che l'estrazione della copia autentica della sentenza, in quanto ascrivibile ad un'attività conoscitiva interna svolta dalla parte, esclude la decorrenza del termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c.

La S.C. adotta il medesimo orientamento rigorista in tema di regolamento di competenza, là dove, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 47, 2° comma, c.p.c. per la proposizione di tale mezzo di impugnazione, esclude l'equipollenza tra la comunicazione e l'estrazione di copia autentica del relativo provvedimento, così Cass. 2 febbraio 2012, n. 1539, *id.*, 2013, I, 3302, con nota di V. Mastrangelo, «*Dies a quo* del termine breve e possibili attività equipollenti alla notificazione della sentenza», il quale rileva la peculiarità della norma *de qua*, là dove, nel disporre che il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento necessario di competenza decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, prevede una deroga espressa al combinato disposto degli artt. 285 e 326, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale l'unico mezzo idoneo a far decorrere il termine breve per proporre gli altri mezzi di impugnazione ordinari è costituito dalla notificazione della sentenza effettuata, su istanza di parte, al procuratore costituito della controparte; Infatti, l'A. sostiene che il fondamento della previsione del termine breve ex art. 325 c.p.c. non è ascrivibile alla mera conoscenza del provvedimento, bensì all'interesse che la parte vittoriosa nutre per l'accelerazione nella formazione del giudicato.

Tale impostazione sembrerebbe confermata dalla modifica apportata dal d.l. n. 90/2014 all'art. 133 c.p.c., il quale, nel disporre che la cancelleria comunichi il testo integrale del provvedimento, rende pressoché nulla la differenza, ai fini dell'effettiva conoscenza del provvedimento, tra la notificazione ad istanza di parte e tale comunicazione, la quale – prescrive il 2° comma – è inidonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni.

In conclusione, l'A., critico nei confronti delle interpretazioni estensive della disciplina del termine breve, rileva come queste non arrechino alcun vantaggio sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Quest'ultima, al contrario, costituisce una delle *rationes* espressamente richiamate dalla S.C. nella pronuncia in commento, giacché – afferma – l'equiparazione tra l'estrazione della copia autentica della sentenza e la comunicazione di quest'ultima appare coerente con il principio di speditezza del rito previsto dalla c.d. legge Fornero.



Al contrario, Cass. 20 settembre 2016, n. 18403, *id.*, Rep. 2016, voce *Lavoro e previdenza* (controversie in tema di), n. 3880, nel ritenere irrilevante tale finalità acceleratoria, esclude che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 decorra dalla lettura in udienza dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria (sul tema cfr. altresì, con riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., Cass. 19 settembre 2014, n. 19743, *id.*, 2015, I, 1011, con nota di V. Mastrangelo, *Orientamenti sul «dies a quo» del termine breve per l'impugnazione*, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici); tuttavia, tale soluzione – solo apparentemente sovrapponibile e, dunque, contraria a quella in epigrafe – appare condivisibile stante l'irritualità riscontrabile nella pronuncia del relativo provvedimento, giacché il rito speciale introdotto nel 2012 non prevede che il giudice definisca il giudizio con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., bensì si riservi all'esito dell'udienza di discussione e depositi la sentenza entro dieci giorni da quest'ultima.

Per approfondimenti v., pur senza pretesa di esaustività, C.E. Balbi, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983, p. 317; nonché, con specifico riferimento al rito lavoro G. Guarnieri, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 220, 481 e, più di recente, M. Vellani, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, 435.



IMPUGNAZIONI

Sulla sottoscrizione digitale dell'atto d'appello notificato via PEC di Michele Ciccarè

[Cass., Sez. VI, 8 giugno 2017, n. 14338](#)

Impugnazioni civili – Appello – Requisiti di ammissibilità – Sottoscrizione digitale dell'atto originale di citazione in appello predisposto mediante supporto informatico e notificato in copia via PEC (c.p.c.: artt. 125, 156, 161, 163; d.lgs. 82/2005: artt. 1, 20; D.M. 44/2011: artt. 11, 34; D.L. 193/2009: art. 4)

[1] *La sottoscrizione digitale dell'atto originale di appello predisposto su supporto informatico e successivamente notificato in copia via PEC costituisce requisito necessario a pena d'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione.*

CASO

[1] L'attore in primo grado appellava la sentenza con la quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito.

Tuttavia, l'atto di appello, predisposto su supporto informativo, veniva notificato in copia alla controparte via PEC senza previamente aver apposto la firma digitale sul relativo file originale in formato «PDF nativo».

Il giudice d'appello, dopo aver accertato tali carenze, dichiarava inammissibile il gravame proposto, rilevando ad ogni modo in dispositivo l'inesistenza della notifica.

Tale decisione veniva impugnata con ricorso per Cassazione, per mezzo del quale si tentava di dimostrare l'irrilevanza del vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo, in quanto:

1. a) l'atto di appello era comunque stato notificato dall'indirizzo PEC del difensore dell'appellante e risultava regolarmente consegnato alla casella PEC dell'avvocato difensore della controparte in primo grado;
2. b) l'appellato si era tempestivamente costituito in giudizio senza nulla eccepire in merito.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, in quanto omette «*di aggredire l'effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata*».

Sul punto viene infatti osservato che sebbene il giudice d'appello avesse formalmente dichiarato in dispositivo l'inesistenza della notificazione, l'accertamento veniva incentrato in motivazione esclusivamente sulla carenza della sottoscrizione digitale dell'atto originale di impugnazione predisposto con modalità informatiche.

Ragion per cui, rintracciata l'essenza del vizio nell'inesistenza – a monte – dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ne discende inevitabilmente – a valle – l'inammissibilità del giudizio d'appello instaurato.

Di contro, risulta del tutto irrilevante dimostrare, così come tentato dal ricorrente, la regolarità della notifica effettuata con conseguente costituzione in giudizio dell'appellato, in quanto trattasi di notifica che, sebbene di per sé regolare, ha ad oggetto un atto giuridicamente inesistente.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce la necessità di sottoscrivere digitalmente l'originale dell'atto di impugnazione predisposto con modalità informatica e notificato direttamente all'appellato – in copia – tramite PEC, pena l'inesistenza giuridica dell'atto stesso.

L'impostazione di fondo assunta a modello nel caso di specie, che ha permesso alla Suprema Corte di giungere alle conclusioni sopra riportate, va identificata nel principio di completa equiparazione fra la sottoscrizione autografa del documento analogico e quella apposta mediante firma digitale su quello informatico.

Siffatta impostazione, peraltro, si ricava dai principi enunciati all'art. 1, co. 1, lett. p) e s), nonché all'art. 20, co. 3 e 211, d.lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), applicabili alle vicende del processo civile in base all'art. 4, D.L. 193/2009, conv. con mod. in l. 24/2010, così come specificato dagli artt. 11 e 34, D.M. 44/2011, nonché dall'art. 12, provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014 (sul punto cfr. distesamente Cass., 10 novembre 2015, n. 22871, emanata in tema di sottoscrizione digitale dei provvedimenti giurisdizionali; conformi *ex multis* Cass., 13 aprile 2017, n. 9562, Cass., 23 agosto 2016, n. 17279).

Orbene, da tale – oramai consolidato – presupposto giuridico deriva che la carenza della sottoscrizione digitale del documento informatico, al pari della mancata sottoscrizione autografa del documento analogico, rende lo stesso inesistente, non potendo tale vizio essere successivamente sanato.

Dunque, la Suprema Corte applica al caso di specie il consolidato principio già elaborato per gli atti di parte in formato cartaceo e firmati «manualmente», per cui «*la sottoscrizione dell'originale di uno degli atti di cui all'art. 125 c.p.c., ad opera del procuratore (...) è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina*

l'inesistenza di questo e non già la sua nullità» (sul punto Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275; Cass., 6 aprile 2006 n. 8042; Cass., 22 novembre 2004, n. 22055; Cass., 6 febbraio 2004 n. 2255; Cass., 20 marzo 2001, n. 4116; Cass., 18 giugno 1999 n. 6111; Cass., 10 gennaio 1998, n. 146; Cass., 6 febbraio 1994, n. 2691).

La questione sottesa alla vicenda processuale esaminata, peraltro, deve essere nettamente distinta dalle seguenti ipotesi:

1. a) l'atto originale d'impugnazione, redatto con modalità informatiche, viene sottoscritto dall'avvocato tramite firma digitale, mentre la copia notificata tramite PEC all'appellato risulta priva di sottoscrizione digitale;
2. b) l'atto originale d'impugnazione, in formato cartaceo, viene sottoscritto dall'avvocato in via autografa, mentre la copia informatica di tale atto (ovvero scansionata), notificata tramite PEC all'impugnato, risulta priva di sottoscrizione digitale.

Difatti, con riferimento ad entrambi i casi – *sub a) e b)* – la giurisprudenza dominante non ritiene assolutamente necessaria la sottoscrizione con firma digitale della copia notificata in via telematica. Ciò purché siffatto atto sia munito dell'attestazione di conformità all'originale (cfr. ancora in motivazione Cass., 8 giugno 2017, n. 14338, cit.), nonché sia notificato con modalità che permettano di identificare il soggetto impugnante ed il proprio avvocato.

Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, è stato precisato che la mancata sottoscrizione della mera copia dell'atto di impugnazione notificato «*non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore*» (così Cass., 12 dicembre 2016, n. 26102, in tema di ricorso per cassazione; conformi Cass., 18 febbraio 2014, n. 3791; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4548; Cass., 29 luglio 2003, n. 11632; Cass., 13 aprile 1999, n. 3620; Cass., 29 ottobre 2001, n. 13395; Cass., 28 gennaio 1987, n. 802).

IMPUGNAZIONI

Breve rassegna di giurisprudenza in materia di impugnazioni

di Enrico Picozzi

Il presente lavoro dà conto di alcune recenti pronunce di legittimità in materia di impugnazioni civili.

1. Condizioni dell'impugnazione

Cass., sez. VI-3, 21 giugno 2017, n. 15414, dopo aver ribadito il costante orientamento di legittimità, secondo cui la fusione per incorporazione dà luogo ad una vicenda evolutivo-modificativa, escludendo dunque il verificarsi di qualsiasi fenomeno di tipo successorio, ha precisato che la società incorporante deve dimostrare, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, di essere subentrata alla società incorporata, producendo l'atto di fusione. Se tale documento non viene prodotto neanche a seguito di rilievo officioso del giudice di seconde cure *ex art. 182 c.p.c.*, la parte interessata non potrà provvedervi per la prima volta in sede di legittimità *ex art. 372 c.p.c.*

Cass., sez. I, 31 agosto 2017, n. 20615, invece, ha chiarito che l'ordinanza che accoglie l'istanza di cui all'*art. 815 c.p.c.*, non è impugnabile da parte dell'arbitro riconosciuto, giacché questi, nell'ambito del procedimento in discorso, non assume la qualità di parte processuale (*arg. ex art. 815, co. 3, c.p.c.*) ed è quindi carente di legittimazione ad impugnare. Per altro verso, la Suprema Corte ha soggiunto che avverso il provvedimento di riconoscimento non sarebbe neppure proponibile il ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.*, attesa la natura non decisoria del provvedimento.

2. Giudizio d'appello

Cass., sez. VI-3, 15 giugno 2017, n. 15126, nel confermare la tesi relativa alla tassatività delle ipotesi di rimessione in primo grado *ex artt. 353-354 c.p.c.*, ha chiarito che la nullità della citazione di primo grado per un vizio afferente la c.d. *vocatio in ius*, e quindi non rientrante nella casistica richiamata dalle due menzionate disposizioni, impone al giudice di appello «*di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli*».

Tale conclusione, a ben vedere, costituisce una valida premessa sistematica per sostenere l'ammissibilità – ad oggi esclusa dalla giurisprudenza maggioritaria (con la sola eccezione di Cass., Sez. III, 27-5-2005, n. 11292)

– di un appello fondato esclusivamente su un vizio di rito, senza muovere alcuna critica alla giustizia della decisione: infatti, sembrerebbe difficilmente giustificabile un obbligo, specie se sanzionato con l'inammissibilità del gravame, di censurare nel merito una sentenza destinata a venir meno in ragione di una nullità processuale, che ne infirma per propagazione la sua validità.

Cass., sez. II, 16 marzo 2017, n. 6854, è tornata ad esaminare la questione relativa all'interpretazione dell'art. 345 c.p.c., precisando che il divieto di proporre nuove domande in appello non preclude alla parte di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e/o l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado. Nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Suprema Corte ha ritenuto che la domanda di accertamento dell'illegittimità di alcune costruzioni, con la conseguente richiesta di riduzione in pristino della situazione *quo ante*, fondata sul disposto dell'art. 879 c.c., non costituisse una pretesa differente rispetto a quella già fatta valere in prime cure, ma altresì basata sulla violazione dell'art. 873 c.c.

Infine, Cass., sez. VI-3, 21 luglio 2017, n. 10853, ha affermato che la notifica della sentenza effettuata personalmente alla parte, che sia stata giudizio *ex art.* 86 c.p.c. (caso in cui il soggetto che agisca in giudizio o ivi sia convenuto, rivesta egli stesso la qualità di difensore), sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Nel caso di specie, la parte vittoriosa aveva notificato la sentenza, una prima volta, in forma esecutiva presso la residenza dell'avvocato e poi, una seconda volta, presso il suo domicilio.

La Cassazione ha dunque considerato sufficiente – ai fini della decorrenza del suddetto termine – la prima notificazione, attesa la previsione di cui all'art. 170, co. 3, richiamato nella sua interezza dall'art. 285 c.p.c., che per l'appunto disciplina i modi di notificazione della sentenza.

3. Giudizio di cassazione

Cass., sez. II, 25 luglio 2017, n. 18273, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per violazione del requisito di cui all'art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., che impone, come è noto, al ricorrente di esporre in termini sommari i fatti (sostanziali e processuali) della controversia. Più precisamente, l'impugnante, nella redazione del ricorso, si era limitato ad assemblare gli atti dei precedenti gradi di merito per ben 70 pagine, dedicando, con evidente sproporzione, le ulteriori 22 all'illustrazione dei motivi di impugnazione.

La pronuncia si segnala per aver messo in luce, con lodevole chiarezza, il rapporto di funzionalità intercorrente tra il requisito dell'«*esposizione sommaria dei fatti*» e quello dell'esposizione dei «*motivi per i quali si chiede la cassazione*»: in altre parole, il primo requisito di forma-contenuto è funzionale alla comprensione dei motivi, poiché solamente un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale consente al giudice di legittimità di valutare l'ammissibilità e la pertinenza delle censure svolte rispetto alle *rationes decidendi* della

sentenza impugnata.

Cass., Sez. VI, 25 luglio 2017, n. 18358, invece, ha offerto un importante insegnamento in ordine alle modalità di impugnazione, innanzi alla Suprema Corte, di una sentenza che abbia prestato totale adesione alle conclusioni del c.t.u. Nel caso di specie, sia in primo grado, sia in grado di appello, era stata respinta la domanda volta ad ottenere l'indennizzo previsto dalla l. 210/1992, a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Più precisamente, infatti, la c.t.u., cui aveva aderito la Corte d'Appello, aveva negato la sussistenza di un nesso causale tra vaccinazione svolta e malattia contratta (sindrome autistica). Al riguardo, il giudice di legittimità ha precisato che nei confronti di una tale pronuncia si può svolgere solamente un duplice ordine di censure: da un lato, si può criticare la palese devianza della sentenza dalle nozioni correnti della scienza medica, ovviamente indicandone le fonti; dall'altro lato, in aggiunta o in alternativa, si può criticare l'omissione di accertamenti strumentali, dai quali non si può prescindere, sempre in base a fonti mediche debitamente menzionate, per una corretta diagnosi. Pertanto, al di fuori di tali stringenti e circoscritti limiti, l'impugnazione si espone alla sanzione dell'inammissibilità.

[Cass., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 18348](#) e [Cass., sez. II, 28 agosto 2017, n. 20439](#), hanno fornito significativi chiarimenti in relazione alla sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, stando alla quale «*quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato*».

Più specificamente, la prima pronuncia ha escluso dal raggio applicativo della disposizione, l'impugnazione incidentale tardiva, dichiarata inefficace, a seguito dell'inammissibilità di quella principale (v. art. 334, co. 2, c.p.c.); la seconda, invece, ha precisato che il c.d. raddoppio del contributo unificato non possa estendersi all'impugnazione, sì dichiarata inammissibile, ma per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte di concorde richiesta delle parti di procedersi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Infine e per concludere, le Sezioni Unite (v. [Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11805](#)) sono tornate ad occuparsi del sindacato del giudice di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato, come noto, ammesso «*per i soli motivi inerenti alla giurisdizione*» (sul punto, cfr. il trittico normativo di cui agli artt. 111, ult. co., Cost., 110 c.p.a. e 362, co. 1, c.p.c.). Più in generale e come pregevolmente chiarito (cfr. Cass. Sez. Un., 15-9-2015, n. 18079), tale sindacato può involgere la decisione del Supremo organo di giustizia amministrativa, che abbia violato, in positivo (eccesso di potere) o in negativo (diniego), i confini che distinguono le funzioni dello Stato (amministrativa, giurisdizionale e legislativa), oppure, all'interno della funzione giurisdizionale, i confini che distinguono le diverse attribuzioni fra g.o., g.a. ed altri giudici speciali.

Con la sentenza 11805/2017, cit., le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi su una presunta violazione dell'art. 30, co. 3, c.p.a, che disciplina il risarcimento dei danni per lesioni di interessi legittimi, fatta valere dal ricorrente *sub specie* di diniego di giurisdizione, hanno

chiarito che «è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell'interpretazione della legge».

Sulla scorta di tale premessa, il Supremo Collegio ha pertanto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto volta a sottoporre al controllo di legittimità un'attività (quella di interpretazione e applicazione di una norma processuale, qual è l'art. 30, co. 3, c.p.a.), che rientra pienamente nei limiti interni della giurisdizione amministrativa.

4. Impugnazioni straordinarie

[Cass., sez. III, 20 luglio 2017, n. 7041](#), ha chiarito i presupposti che giustificano l'esperimento dell'opposizione di terzo ordinaria *ex art. 404, co.1*, muovendo da una vicenda che può riassumersi come segue. Tizio agiva in giudizio nei confronti di Caio per ottenere l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, con la quale quest'ultimo aveva alienato al primo un bene immobile, chiedendone pure la condanna al rilascio. La domanda veniva accolta e Tizio avviava l'esecuzione in forma specifica. Sempronio, cui Caio *medio tempore* aveva alienato il medesimo bene immobile, si opponeva all'esecuzione, affermando la nullità della scrittura privata, mediante ricorso all'istituto di cui all'art. 619, c.p.c., (c.d. opposizione di terzo all'esecuzione).

La domanda di Sempronio, tuttavia, veniva respinta sia in prime cure, sia in grado d'appello, mentre, in sede di legittimità, la sua impugnazione dava luogo ad una cassazione senza rinvio, giustificata dal fatto che questi aveva azionato uno strumento di tutela improponibile in relazione alla fattispecie concreta. La Cassazione, infatti, con una pronuncia del tutto condivisibile, ha precisato che Caio, nel caso di specie, avrebbe dovuto avvalersi dell'opposizione di terzo ordinaria, in quanto pregiudicato da una sentenza che riconosceva una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile (il diritto di proprietà di Tizio sul bene) con quella propria.

Di conseguenza, nessun spazio sarebbe potuto residuare per l'opposizione di terzo all'esecuzione *ex art. 619, c.p.c.*, con la quale, come è noto, non si vuol mettere in discussione il diritto portato dal titolo esecutivo, ma solamente sottrarre dall'azione esecutiva uno o più beni erroneamente attinti.

[Cass., sez. II, 25 luglio 2017, n. 18278](#), nel dichiarare inammissibile una domanda di revocazione per errore di fatto di una sentenza di legittimità, si è soffermata sulle forme processuali da seguire per procedere a tale declaratoria di rito. Infatti, l'art. 391 *bis*, co. 4, c.p.c., invariato a seguito della recente riforma del giudizio di cassazione (l. 197/2016), prevede che: se la Corte ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria esperita, questa si «pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380 *bis*, primo e



secondo comma». Nondimeno, quest'ultima norma, così come modificata dalla summenzionata riforma, disciplina la decisione camerale della c.d. sezione filtro. La specialità di quest'ultimo rito e la sua minore articolazione procedimentale, hanno indotto la Suprema Corte a reinterpretare l'art. 391 *bis*, co. 4, nel senso di superare il dato strettamente letterale della disposizione ed ivi ritenere richiamato non l'art. 380 *bis*, quanto piuttosto l'art. 380 *bis 1*, c.p.c., che regolamenta l'*iter* processuale della decisione in camera di consiglio innanzi alla sezione semplice.



PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

Processo penale e sospensione del giudizio civile

di Adele Sangrigoli

[Cass, Sez. VI, ord., 22 dicembre 2016, n. 26863 – Pres. Amendola – Est. Scrima](#)

Pregiudizialità – obbligazioni e fatti illeciti – rapporti tra azione civile e penale – sospensione necessaria – condizioni e limiti (C.p.p. artt. 75, 651, 652; C.p.c. art. 42, 295)

[1] *In tema di rapporti tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p., comma 2, il processo deve essere sospeso solo se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c., o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.*

CASO

[1] Tizio proponeva istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo, con la quale era stata disposta, ritenutane l'opportunità, la sospensione del processo civile – volto ad ottenere la condanna dei sanitari convenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del loro figlio minore, per il decesso di quest'ultimo in conseguenza dell'asserita condotta negligente posta in essere dai convenuti durante il ricovero del predetto – sino alla definizione del processo penale pendente nei loro confronti al fine di accertarne le rispettive responsabilità. All'istanza di regolamento resistevano con controricorso i convenuti i quali eccepivano, tra l'altro la inammissibilità del ricorso per tardività, essendo lo stesso stato notificato oltre la scadenza dei termini di legge.

SOLUZIONE

[1] Il Collegio accoglie il ricorso disponendo la prosecuzione del giudizio civile, ricordando che quest'ultimo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato nell'art. 295 c.p.c. e a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma. Quest'ultima eventualità si realizza nei casi espressamente previsti dal terzo comma dell'art. 75 c.p.p. che prevede la sospensione del processo quando l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado; nel caso inverso, invece, la disposizione consente di trasferire l'azione

civile nel processo penale facendone discendere la rinuncia *ex lege* agli atti del giudizio civile ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento muove dal presupposto per cui nell'attuale sistema processuale, alla luce della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c. – il quale, come novellato dalla L. 353/1990, consente ora di impugnare con il regolamento di competenza i provvedimenti che, come nella fattispecie considerata, dichiarano la sospensione del processo – non vi è più spazio per una discrezionale facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale.

Tale facoltà, infatti, oltre configgere con le finalità della citata riforma improntata ad un radicale contenimento del fenomeno sospensivo, andrebbe a porsi in aperto contrasto con il principio di egualianza (art. 3 Cost.), della effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) nonché con il canone della durata ragionevole del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. In particolare, le modifiche apportate dalla novella del 1990 agli artt. 42 e 295 c.p.c. – quest'ultima disposizione, nella formulazione previgente, includeva tra le ipotesi di sospensione necessaria il caso previsto dall'art. 3 c.p.p. (oggi abrogato), in virtù del quale doveva disporsi la sospensione del giudizio civile e dei giudizi amministrativi e disciplinari avanti la pubblica autorità se era iniziata l'azione penale e se dal relativo accertamento dipendeva la decisione della controversia – dimostrano il disfavore del legislatore della riforma per un istituto che si risolve di fatto in un temporaneo diniego di giustizia (Cfr. sul punto, Vellani, *Considerazione sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo c.p.p.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 752 ss. per il quale al di fuori delle ipotesi di sospensione disciplinate dall'art. 75, comma 3 c.p.p. e dei casi in cui il diritto fatto valere dipende dall'accertamento del reato, l'esclusione della sospensione necessaria per pendenza del processo penale sembra essere evidente, oltre che per l'eliminazione del disposto dell'art. 3 del previgente codice di procedura penale, per il rilievo di fondo che il nuovo codice di procedura penale è ispirato al principio dell'autonomia dei giudizi penale e civile; cfr. anche Satta-Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 396).

Inoltre contrariamente al passato, in cui l'ordinamento manifestava un evidente *favor* per il processo penale, quale sede privilegiata per l'accertamento di un fatto, anche per via della quasi totale assenza di limiti in ordine all'assunzione delle prove, l'attuale assetto di rapporti tra i due sistemi processuali si fonda su un principio di tendenziale autonomia e separatezza dei due giudizi, scelta dettata dalla necessità di assicurare la conclusione di ogni processo in tempi contenuti e tali da preservarne una “ragionevole durata” (in quest'ottica, il giudice civile conosce e decide in via incidentale, senza efficacia di giudicato, ogni questione che sia necessaria per giungere a definire la controversia sottoposta al suo giudizio; correlativamente l'art. 2 c.p.p. precisa che il giudice penale “*risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito*”).

Se dunque la regola generale, comune a tutti i processi, è espressione dell'autonomia e della

separatezza dei due ambiti di esercizio del potere giurisdizionale, occorre rilevare come questa subisca numerose eccezioni, ispirate all'opposta soluzione della dipendenza tra i due giudizi. Si pensi a titolo esemplificativo alle controversie “sullo stato di famiglia o di cittadinanza”: in tali casi il giudice penale può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione se questa “*è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso*” (art. 3 c.p.p.); o ancora, anche in sede di procedimento di riesame sulle misure cautelari reali il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile “*nel caso di contestazione della proprietà*” (art. 324, comma 8, c.p.p.).

Nei casi citati, la sospensione del processo viene disposta sempre che siano state proposte le relative azioni innanzi al giudice civile e la questione rivesta carattere pregiudiziale.

La sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. viene definita “sospensione necessaria” perché il giudice, senza prevedere alcuna valutazione di opportunità, ma solo previo esame della questione relativa al rapporto di pregiudizialità, “*dispone che il processo sia sospeso*” (cfr. sul punto, Mandrioli, in *Diritto processuale civile*, Torino, 2000, II, 309 ss., che opta per una posizione “intermedia” tra le teorie nelle quali la dottrina si divide nell’interpretare questa parte dell’art. 295 c.p.c. sulle quali *ivi*, 312. La dottrina prevalente è comunque orientata nel senso che il giudice deve sospendere la causa (e perciò la sospensione è necessaria e non facoltativa) ogni qual volta valuta che sussista il presupposto che la legge esprime con le parole “*dalla cui definizione dipende la decisione della causa*”; sul punto cfr. anche Recchioni, *Appunti in tema di incompatibilità fra situazioni giuridiche soggettive, pregiudizialità e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p.182 ss.; Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli 1956, 305 ss.).

Nel caso in esame, il Collegio tiene a precisare che non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso ex art. 75, comma 2 c.p.p. in cui l'azione civile prosegue davanti al giudice civile, “*il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c.*”. In quest'ottica, il caso più frequente di sospensione è ormai quello dell'art. 75, u.c., c.p.p. mentre una sospensione per pregiudizialità in senso proprio ex art. 295 c.p.c. è un' ipotesi decisamente residuale.

Nella pronuncia in commento la Corte, muovendo dal presupposto per cui ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nella sua novellata formulazione, non vi sarebbe più spazio per una *discrezionale* facoltà di sospensione del processo civile – disposta cioè al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge – rileva come, nel caso di specie, difetterebbero le condizioni richieste per disporre la sospensione *necessaria* del processo civile di danno (ossia, la preventiva costituzione della parte civile nel processo penale rispetto all'esercizio dell'azione civile ovvero l'esercizio dell'azione civile dopo la sentenza di primo grado ex art. 75, comma 3 c.p.p.), dal momento che l'azione civile era stata proposta prima dello svolgimento della prima udienza dibattimentale del processo penale e che nessuno degli attori si era costituito parte civile nel processo penale pendente a carico dei convenuti.

Infatti, al di fuori delle due ipotesi già ricordate e ferma restando l'insussistenza di un potere discrezionale del giudice di disporre la sospensione del processo, sussiste un potere "residuale" esercitabile in presenza di una pregiudizialità logico-giuridica tra i fatti posti alla base del processo civile e quelli oggetto del giudizio penale; in questo senso la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che "*perché sussista il presupposto della sospensione necessaria del giudizio civile per dipendenza pregiudiziale dalla definizione di altra causa, non basta che sussista un mero collegamento fra le diverse statuzioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, occorrendo invece un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra le due emanande statuzioni, vincolo insito nell'accertamento di una questione che in tanto può ritenersi pregiudiziale, in quanto rappresenti un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione esplichi un effetto cogente, in tutto o in parte, sull'esito della causa da sospendere.*" (Cfr. ex plurimis Cass. 4 aprile 2016 n. 6510 ove, in materia di rapporti tra giudizio civile promosso per risarcimento del danno da responsabilità medica e concomitante processo penale per falso in scrittura privata ex art. 485 c.p., viene annullata l'ordinanza di sospensione impugnata e disposta la prosecuzione del giudizio civile in quanto non sussistente alcuna delle ipotesi nelle quali, a seguito della riforma introduttiva del Codice del processo penale del 1989, è configurabile un rapporto di pregiudizialità giustificativa della sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione di quello penale poiché "*nella specie l'oggetto del giudizio civile non concerne l'azione di risarcimento dei danni derivati dal reato per cui pende il processo penale, bensì un'azione di risarcimento danni da responsabilità medica;* cfr. sul punto anche Cass., ord. 25 febbraio 2015 n. 3881, ove si dispone l'annullamento dell'ordinanza di sospensione e conseguente prosecuzione del giudizio di opposizione al preceppo, ritenendo insufficiente ai fini sospensivi la pretesa falsità, penalmente rilevante e sostenuta dall'opponente, della sottoscrizione della rinuncia al diritto a procedere ad esecuzione forzata, sostenendo che in materia di rapporti tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., "*nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile*".)

In conclusione, il Collegio, richiamandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un. ord. 1 ottobre 2003, n. 14670; Cass., ord. 15 marzo 2006, n. 5767; Cass., ord. 25 novembre 2010, n. 23906; Cass., ord. 26 giugno 2013, n. 16198) chiarisce come dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa *ope iudicis* del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione *ex lege*. Conseguenza diretta di tale impostazione è, da un lato, la prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dall'altro l'obbligo del giudice civile di accertare i fatti in via autonoma.